

**REGOLAMENTO (CE) N. 293/2008 DELLA COMMISSIONE****del 1° aprile 2008****recante modifica dell'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio per quanto riguarda i massimali nazionali ivi fissati**

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1782/2003 del Consiglio, del 29 settembre 2003, che stabilisce norme comuni relative ai regimi di sostegno diretto nell'ambito della politica agricola comune e che modifica i regolamenti (CEE) n. 2019/93, (CE) n. 1452/2001, (CE) n. 1453/2001, (CE) n. 1454/2001, (CE) n. 1868/94, (CE) n. 1251/1999, (CE) n. 1254/1999, (CE) n. 1673/2000, (CEE) n. 2358/71 e (CE) n. 2529/2001<sup>(1)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 4,

considerando quanto segue:

- (1) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 fissa, per ciascuno Stato membro, i massimali nazionali che non possono essere superati dagli aiuti supplementari di cui all'articolo 12 di detto regolamento.
- (2) Il riesame di cui all'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1782/2003 ha evidenziato che i massimali

fissati nell'allegato II non corrispondono più alla situazione strutturale delle aziende. Occorre quindi adattare i massimali applicabili a decorrere dal 2008.

- (3) L'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 deve essere pertanto modificato.
- (4) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i pagamenti diretti,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

L'allegato II del regolamento (CE) n. 1782/2003 è sostituito dal testo contenuto nell'allegato del presente regolamento.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 1° aprile 2008.

*Per la Commissione*  
Mariann FISCHER BOEL  
*Membro della Commissione*

<sup>(1)</sup> GU L 270 del 21.10.2003, pag. 1. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 146/2008 (GU L 46 del 21.2.2008, pag. 1).

## ALLEGATO

## «ALLEGATO II

**Massimali nazionali di cui all'articolo 12, paragrafo 2***(milioni di EUR)*

Stato membro	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Belgio	4,7	6,4	8,0	7,9	7,9	7,9	7,9	7,9
Danimarca	7,7	10,3	12,9	10,6	10,6	10,6	10,6	10,6
Germania	40,4	54,6	68,3	62,7	62,7	62,7	62,7	62,7
Irlanda	15,3	20,5	25,6	24,4	24,4	24,4	24,4	24,4
Grecia	45,4	61,1	76,4	79,0	79,0	77,6	77,6	77,4
Spagna	56,9	77,3	97,0	98,3	98,3	97,8	97,8	97,8
Francia	51,4	68,7	85,9	87,0	87,0	87,0	87,0	87,0
Italia	62,3	84,5	106,4	96,9	97,0	95,6	94,9	94,9
Lussemburgo	0,2	0,3	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4
Paesi Bassi	6,8	9,5	12,0	11,4	11,4	11,4	11,4	11,4
Austria	12,4	17,1	21,3	19,6	19,6	19,6	19,6	19,6
Portogallo	10,8	14,6	18,2	10,2	10,2	10,2	10,2	10,2
Finlandia	8,0	10,9	13,7	12,6	12,6	12,5	12,5	12,5
Svezia	6,6	8,8	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0	11,0
Regno Unito	17,7	23,6	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5	29,5»